

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA APS

Rivista della Deputazione di storia patria della Venezia Giulia APS

QUADERNI GIULIANI DI STORIA

Codice etico

La rivista "Quaderni giuliani di storia" è il periodico scientifico edito a cadenza semestrale dalla "Deputazione di Storia patria per la Venezia Giulia" (registrazione n. 568 presso la cancelleria del Tribunale di Trieste il 26 maggio 1980, registrazione del registro informatico periodici (variazione dd. 4.10.2016). Essa risponde al codice etico delle pubblicazioni quale formulato da COPE, *Committee on publication ethics: Best Practice Guidelines for Journal Editors*. La rivista è riconosciuta come pubblicazione periodica di alto valore culturale dal Ministero della Cultura, sezione IX/(ambito storico).

È necessario che tutte le parti che vi risulteranno coinvolte - autori, direttori, redattori e referee - conoscano e condividano i requisiti etici qui di seguito esposti.

Il gesto di offrire un contributo alla rivista sottintende l'accettazione di quanto stabilito.

Doveri della Direzione e dei redattori

"Quaderni giuliani di storia" adotta il sistema di valutazione dei contributi ricevuti internazionalmente conosciuto come peer-reviewing: il Comitato di Redazione, che è il responsabile del procedimento, invia il testo ricevuto al blind peer-review in forma rigorosamente anonima.

Il Comitato di Redazione:

- è responsabile ultimo della decisione finale sulla pubblicazione degli articoli proposti.
- valuta gli articoli ricevuti senza alcuna discriminazione di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico nei riguardi degli autori o della loro appartenenza accademica;
- decide di accettare o rifiutare un elaborato per la pubblicazione basandosi in maniera esclusiva sulla rilevanza, sull'originalità e sulla chiarezza del testo, oltre che sulla sua validità di studio e sul suo valore rispetto agli interessi della rivista,
- è disponibile ad accettare critiche fondate circa lavori pubblicati e a non avere preclusioni rispetto alla possibilità di pubblicare ricerche che mettano in discussione lavori precedentemente pubblicati;
- si impegna a non usare in ricerche proprie i contenuti di un articolo giunto alla sua attenzione senza prima chiederne il consenso scritto all'autore: si impegna, inoltre, a non divulgare informazione di qualsiasi natura sui testi sottoposti alla valutazione della rivista se non all'autore e ai referee (stante tuttavia il principio dell'anonimità).

Doveri dei referee

I referee sono figure che contribuiscono a migliorare i contenuti degli articoli loro proposti:

- i loro giudizi sono formulati in maniera oggettiva e con motivazioni giustificate, secondo i criteri dati loro dal Comitato di Redazione, senza trascendere in giudizi personali sull'autore;
- i testi affidati ai referee in modo rigorosamente anonimo devono essere considerati riservati: essi dunque, non possono discuterne con altre persone senza autorizzazione del Comitato di Redazione;
- nel caso in cui il referee individui la paternità del saggio sottoposto alla sua valutazione e sussistano conflitti d'interesse dovuti ad antecedenti rapporti di collaborazione, è tenuto a non accettare la valutazione; ciò anche nel caso si verificasse una situazione concorrenziale;
- qualora il referee richieda modifiche al testo quale condizione per la sua pubblicazione, e il Comitato di Redazione le giudichi opportune, potrà verificarne l'adozione da parte

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA APS

dell'autore, nella misura in cui questi deciderà di accettarle, prima di dare il definitivo assenso alla pubblicazione;

- il referee che non si senta adeguato a redigere il giudizio o che sia conscio di non poter ottemperare al compito di leggere e giudicare lo scritto entro il termine richiesto di 60 giorni, è tenuto a darne pronta comunicazione al coordinatore di Redazione.

Doveri degli autori

Gli autori hanno il dovere di seguire le Norme redazionali della rivista:

- sono tenuti a presentare per l'esame propedeutico alla pubblicazione scritti inediti e originali in ogni loro parte, citando in maniera completa e corretta tutti i testi utilizzati per la stesura;
- devono impegnarsi a non presentare articoli che abbiano come oggetto la stessa ricerca in più riviste: proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista è comportamento eticamente scorretto;
- ogni autore che invii uno studio alla valutazione ha il dovere di garantire che tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo a ideazione, realizzazione e rielaborazione della ricerca alla base dello studio stesso siano correttamente menzionati e che, allo stesso tempo, abbiano dato la propria approvazione alla versione finale dell'articolo e alla pubblicazione sulla rivista;
- eventuali fonti finanziarie della ricerca e/o del progetto che sottendono alla realizzazione dell'articolo devono essere citate;
- qualora l'autore individui nell'articolo consegnato e avviato alla pubblicazione la presenza di un errore o di dati inesatti, è tenuto a informarne in maniera tempestiva la Direzione della rivista, dando le debite correzioni in fase di bozza.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico è approvato dall'Assemblea dei Soci deputati della Deputazione del 24.3.2023.

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dall'Assemblea dei soci deputati e diffusa tempestivamente ai destinatari.